

Regolamento per le spese di rappresentanza

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito da parte dell'amministrazione comunale di sostenere spese di rappresentanza. Lo stesso regolamento individua i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

- a. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il comune risulti coinvolto, o di cerimonie e ricorrenze.
- b. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali e statutari.
- c. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

Sulla scorta degli indirizzi programmatici e nei limiti della spesa specifica, approvata nel bilancio di previsione, sono autorizzati ad effettuare le spese, i Dirigenti, sentiti il Sindaco o il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4 - Spese ammissibili

Costituiscono spese di rappresentanza quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione:

- a. ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale, turistica e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
- b. colazioni o cene di lavoro con ospiti dell'Ente, durante manifestazioni, riunioni, ed eventi;
- c. conferenza stampe, per fini istituzionali e promozionali;
- d. inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente;
- e. atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente;
- f. cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali ecc.) consegna o invii di omaggi (medaglie, targhe sportive, fiori o corone, volumi);
- g. targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e/o manifestazioni a carattere comunale che si svolgono sul territorio;
- h. organizzazione di eventi e manifestazioni, mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative.

Art. 5 - Casi di inammissibilità delle spese

Non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- a. oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- b. omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
- c. colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'ente, in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro);
- d. spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2.

Art. 6 - Stanziamento in bilancio

Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal consiglio comunale in sede di approvazione dei documenti previsionali e assegnato nel piano esecutivo di gestione ai responsabili individuati.

Art. 7 - Procedura di spesa

1. Le spese di rappresentanza sono preventivamente definite e impegnate dal Dirigente competente, mediante apposito atto, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha disposte.